

Al Comando Regionale Lombardia  
del Corpo Forestale dello Stato

Ai Coordinamenti Provinciali e  
Distrettuali del C.F.S.

Al Centro Operativo Regionale del  
Corpo Forestale dello Stato - Sala  
Operativa di Curno (Bg)

Al Dipartimento della Protezione Civile

Alle Amministrazioni Provinciali

Alle Comunità Montane

Agli Enti Gestori dei Consorzi di Parco  
e delle Riserve Naturali

All' Ente Regionale Servizi Agricoltura  
e Foreste (ERSAF)

Alle Sedi Territoriali Regionali - Giunta  
Regionale

Alle Prefetture

Alle Questure

Al Presidio Militare

Al Comando Brigata Carabinieri

Al Comando Regionale del Corpo  
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Al Ministero delle Politiche Agricole e  
Forestali - Ispettorato Generale del  
Corpo Forestale dello Stato

All' Associazione Nazionale Alpini  
(A.N.A.) - Milano

Alla Direzione Generale Agricoltura  
Regione Lombardia

Alla Direzione Generale Qualità  
dell'Ambiente  
Regione Lombardia

All'Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Lombardia (ARPA)

L O R O S E D I

**trasmessa solo via fax**

**OGGETTO: comunicazione di grave pericolo per gli incendi boschivi; applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e nella legge regionale n. 31/2008.**

Nell'imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi **si dispone** che a partire **dal 17 marzo 2010** vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008.

Nell'arco temporale in cui vige il presente **stato di grave pericolo per gli incendi boschivi** su tutto il territorio regionale il divieto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna.

Con riferimento ai punti 3.5 "*definizione del periodo a rischio di incendio boschivo*" e 3.6 "*divieti, prescrizioni e sanzioni*" del piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia - revisione anno 2009, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/10775 del 11 dicembre 2009 vengono individuate le aree, i divieti e le sanzioni da applicare ai trasgressori.

Le Autorità militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell'esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l'attivazione delle strutture periferiche del C.F.S..

Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a **comunicare tempestivamente** lo stato di pericolosità a **tutti i comuni** di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblico lo stato di pericolosità attraverso i mezzi di informazione.

Andranno inoltre attivate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Cordiali saluti.

**Stefano Maullu**